

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE A.T.C. AT1 “Nord Tanaro”

Art. 1

ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO

1. Il piano di prelievo verrà organizzato secondo le metodologie indicate nelle linee guida regionali. Il Comitato di Gestione individuerà per ogni stagione venatoria e nel rispetto delle disposizioni regionali, i periodi, le giornate e le classi da destinare al prelievo, anche contestualmente al prelievo selettivo della specie capriolo.

Art. 2

AMMISSIONE AL PIANO DI PRELIEVO

1. Per potere esercitare la caccia di selezione all'interno del territorio dell'ATC AT1, il cacciatore deve essere ammesso all'esercizio venatorio nell'ATC AT1.

2. Ai sensi delle vigenti Linee guida regionali in materia e ai sensi della Legge regionale n. 5/2018, l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dall'ATC AT1 o da altro ATC/CA regionale non superiore alle 4 ore, come previsto dalla DGR 6 maggio 2013, n. 17-5754.

3. Essere in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di certificato di superamento di prova di tiro, per armi con canna lunga ed anima rigata.

4. Il cacciatore che intenda svolgere la caccia di selezione al cinghiale all'interno del territorio dell'ATC AT1 deve inoltrare domanda su specifico modulo all'ufficio dell'ATC allegando ricevuta di versamento.

5. Le autorizzazioni saranno concesse tenendo conto della data di presentazione della richiesta e previo versamento della quota di partecipazione economica relativa alla caccia di selezione al cinghiale, stabilita annualmente dal Comitato di gestione. Le assegnazioni avverranno fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibili.

La domanda può essere presentata anche a periodo di caccia già iniziato.

6. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato, la quota di partecipazione versata per il diritto di abbattimento non sarà restituita.

7. I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATC la seguente documentazione:

a) cartolina autorizzativa sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, il distretto, il periodo e le giornate di caccia consentite;

b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;

c) blocchetto di tagliandi madre-figlia che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia. L'elenco dell'ubicazione delle cassette sarà consegnato in allegato alla relativa autorizzazione alla caccia di selezione.

Art. 3 DISTRETTI DI CACCIA

1. La caccia di selezione alla specie cinghiale potrà svolgersi sull'intero territorio dell'ATC AT1 (distretto unico), ad eccezione delle zone precluse all'attività venatoria e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4 MODALITÀ DI PRELIEVO

1. La caccia di selezione alla specie cinghiale potrà essere esercitata alla cerca o all'aspetto. Al fine di mantenere alto il livello di sicurezza, la caccia di selezione al cinghiale con il metodo della "cerca" è consentito esclusivamente il forma individuale.

2. La caccia di selezione al cinghiale, viene esercitata due giorni a settimana: lunedì e giovedì. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.

3. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.

4. Il cacciatore dovrà annotare la giornata di caccia sul tesserino regionale e sull'autorizzazione nonché compilare in ogni sua parte il tagliando in duplice copia uno dei quali andrà imbucato prima di iniziare l'attività venatoria nelle apposite cassette poste sul territorio.

5. I cacciatori interessati, possono richiedere all'ATC AT1 autorizzazioni al fine di partecipare contestualmente ai piani selettivi del cinghiale e del capriolo, in tal caso il numero massimo di giornate a disposizione sarà quello previsto per la singola specie.

Art. 5
RIASSEGNAZIONI

1. Chi avesse completato un primo abbattimento potrà, di volta in volta richiedere ulteriori assegnazioni presentando una nuova domanda fino ad esaurimento della disponibilità di capi e fermi restando i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio.

Art. 6
MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA DI SELEZIONE

1. Il prelievo è consentito unicamente con fucile a canna rigata, dotata di ottica di mira, di calibro non inferiore a 7 mm (compreso il calibro 270).

2. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà attivarsi immediatamente al fine di prendere contatti con i soggetti abilitati alla conduzione di cani da traccia ed inseriti nell'apposito albo provinciale. In tal caso il recupero potrà essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero agli organi preposti.

3. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia, come da D.G.R. n. 17-5754 del 6/05/13.

Art. 7
CENTRO DI CONTROLLO

1. Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare il capo prelevato al Centro di Controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero, comunque non oltre il mattino successivo all'abbattimento.

2. Nel caso in cui al Centro di Controllo si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di abbattimento sanitario, il Tecnico del Centro di Controllo provvederà a comunicare tale irregolarità agli organi preposti.

3. La sede del Centro di Controllo sarà comunicata contestualmente all'elenco dell'ubicazione delle cassette.

Art. 8 **CLASSI E PERIODI E QUOTE**

1. I periodi previsti dalle Linee Guida sono i seguenti:

1 febbraio – 15 marzo	ST-RO-MM
16 maggio – 31 agosto	ST-RO-MM
2 settembre – 31 gennaio	TUTTE

2. I periodi e le classi consentite saranno approvati annualmente prima dell'inizio della stagione venatoria e potranno subire variazioni rispetto a quelli previsti dalle Linee guida regionali.

3. Le quote di partecipazione sono le seguenti:

- 3.1. Singolo capo – euro 50,00 con 18 giornate di caccia.
- 3.2. Cinque capi – euro 150,00 per tutto il periodo consentito.

Alla fine del periodo concesso, le fascette non utilizzate andranno restituite.

Fermo restando il limite massimo consentito dal carniere stagionale, è possibile richiedere ulteriori autorizzazioni.

4. Le quote di partecipazione economica dovranno essere versate sul c/c postale 86313913 intestato a: A.T.C. AT1 Nord Tanaro, Via Bonzanigo, 31 – 14100 Asti (AT) indicando nella causale piano prelievo selettivo cinghiale. Il versamento di cui sopra dovrà essere eseguito prima del ritiro dei contrassegni, i capi saranno assegnati nominativamente per periodo e classi.

Art. 10 **DIVIETI E SANZIONI**

1. Per le violazioni ai regolamenti degli ATC, fermo restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla legge regionale n. 5/2018, si applicano le disposizioni previste dal Calendario Venatorio.

Asti, 29 marzo 2021

Il Presidente
Murgia Antonello